

CONVENZIONE
PER L'UTILIZZO DA PARTE DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE DELLA
PRESTAZIONE LAVORATIVA DELLA DIPENDENTE FRATONI FEDERICA

Premesso che:

1. L'art. 30, comma 2-sexies, del D. Lgs 165/2001 testualmente prevede che: "Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto";
2. Con nota acquisita a prot. in entrata n. 21539 del 20/11/2025 la Società della Salute della Valdinievole chiede al Comune di Buggiano, ai sensi dell'Art. 30, comma 2-sexies del D. Lgs 165/2001, l'assegnazione temporanea a tempo pieno e per la durata di 3 anni della dipendente Dott.ssa Federica Fratoni, Specialista in Attività Amministrative e Contabili – Area dei Funzioni e dell'Elevata Qualificazione, presso il Settore Economico Amministrativo;
3. Accertata la disponibilità della dipendente Dott.ssa Federica Fratoni, Specialista in Attività Amministrative e Contabili – Area dei Funzioni e dell'Elevata Qualificazione, presso il Settore Economico Amministrativo, a svolgere la propria prestazione lavorativa in posizione di comando presso la Società della Salute della Valdinievole per la durata di tre anni;
4. L'Amministrazione Comunale di Buggiano, con Determina n. _____/R1 del _____ del Responsabile del Settore Economico Amministrativo ha autorizzato il comando della dipendente Dott.ssa Federica Fratoni, a far data dal _____ e fino al _____ e con Delibera di Giunta Comunale n. _____ del _____ ha approvato lo schema di convenzione per la regolamentazione del comando;
5. La Società della Salute della Valdinievole, con _____ n. ____ del _____ ha approvato la bozza di convenzione per la regolamentazione e disciplina del comando di cui trattasi;

Tutto ciò premesso e considerato:

Tra il Comune di Buggiano (PT) C.F. 00361500473 - rappresentato in questo atto in qualità di Responsabile del Settore Economico Amministrativo – Dott. Alessandro Fiaschi;

e

La Società della Salute della Valdinievole C.F. _____ - rappresentato in questo atto, in qualità di _____ da _____

Per l'utilizzo mediante l'istituto del comando della dipendente Dott.ssa Federica Fratoni da parte della Società della Salute della Valdinievole si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzazione, in posizione di comando da parte della Società della Salute della Valdinievole, della prestazione lavorativa della Dott.ssa Federica Fratonì – Specialista in Attività Amministrative e Contabili, Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione - (differenziale stipendiale corrispondente alla Ex. pos. ec. D6) dipendente del Comune di Buggiano con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno;

Art. 2

Durata, Recesso e Risoluzione

1. La Dott.ssa Federica Fratonì, dipendente del Comune di Buggiano, viene messa a disposizione della Società della Salute della Valdinievole mediante l'attivazione dell'istituto del comando, a far data dal _____ per la durata di tre anni.
2. La presente convenzione ha efficacia dal _____ e fino _____ e cesserà automaticamente alla scadenza del termine fissato, senza l'obbligo di preavviso.
3. La convenzione, in ogni caso, potrà essere risolta in qualunque momento per volontà consensuale ovvero su richiesta di una delle parti;
4. La presente convenzione, peraltro, si risolve anticipatamente nel caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro.

Art. 3

Orario di lavoro

1. Il comando è da ritenersi a tempo pieno, per n. 36 ore settimanali, dal _____ al _____ da effettuarsi nel rispetto delle prescrizioni del CCNL Relativo al Personale del Comparto Funzioni Locali e delle disposizioni di legge.

Art. 4

Rapporto di Lavoro

1. Il rapporto di lavoro ed il trattamento economico della dipendente assegnata in comando sono regolati al CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali.
2. Tutti gli atti relativi alla gestione del rapporto organico della dipendente comandata e il relativo trattamento giuridico ed economico restano nella competenza esclusiva del Comune di Buggiano, titolare del rapporto stesso.
3. Il servizio svolto in comando viene considerato a tutti gli effetti come servizio prestato presso l'Ente di provenienza.
4. La dipendente comandata mantiene pertanto il rapporto giuridico di lavoro con il Comune di Buggiano, in riferimento all'assegnazione, classificazione, inquadramento economico e sistema di valutazione, nonché l'assegnazione giuridica.

Art. 5

Rapporti finanziari tra gli Enti

1. Alla dipendente comandata spetta il trattamento economico fondamentale annuo lordo già in godimento per l'inquadramento giuridico ed economico del profilo di "Specialista in Attività

Amministrative e Contabili” -Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione – con differenziale stipendiale corrispondente alla Ex. pos. ec. D6 (in base al CCNL Funzioni Locali).

5. Qualora la SDS dovesse riconoscere alla dipendente comandata un trattamento economico accessorio per le attività svolte presso l'Ente utilizzatore, dovrà trasmettere i relativi atti al Comune di Buggiano.
6. Il Comune di Buggiano, titolare del rapporto di lavoro, si assume l'onere di anticipare le intere retribuzioni dovute alla dipendente comandata in base al contratto collettivo di riferimento, così come eventuali compensi spettanti a fronte di incarichi o premialità attribuiti dall'Ente utilizzatore ed i relativi oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi.
7. La Società della Salute della Valdinievole, in quanto utilizzatore delle prestazioni, sarà tenuta a rimborsare al Comune di Buggiano tutte le spese al trattamento fondamentale corrispondente al comando concordato ed ogni ulteriore trattamento economico direttamente riconosciuto alla dipendente per il servizio svolto in assegnazione funzionale, al lordo dei relativi oneri.
8. E' inoltre a carico della Società della Salute della Valdinievole il riconoscimento dei buoni pasto al ricorrere delle condizioni previste dalla contrattazione collettiva di riferimento nel tempo vigente.

La SDS trasmetterà al Comune di Buggiano la rendicontazione periodica (mensile) dei buoni pasto assegnati alla dipendente, per una corretta imputazione dei costi a carico della stessa.
9. Il Comune di Buggiano trasmetterà alla SDS, con cadenza periodica (mensile), il rendiconto delle spese sostenute per le retribuzioni corrisposte alla dipendente.
10. La SDS provvederà a rimborsare il Comune di Buggiano entro 60 giorni dalla richiesta.

Art. 6

Attestazione di presenza in servizio e gestione di ferie, permessi e malattia

1. La dipendente interessata dalla presente convenzione attesterà la propria presenza in servizio mediante gli strumenti di rilevazione automatica di presenza (c.d. timbratore) presenti presso l'ente utilizzatore, che provvederà a trasmettere il prospetto mensile da cui risultano le timbrature di presenza giornaliera, in entrata ed in uscita, della suddetta dipendente.
2. Durante il periodo della convenzione:
 - le ferie ed i permessi contrattualmente previsti, richiesti dalla dipendente, saranno autorizzati dall'Ente utilizzatore, che ne darà tempestiva comunicazione all'ente titolare del rapporto di lavoro;
 - la comunicazione relativa all'assenza per malattia, così come la presentazione della relativa certificazione medica, dovrà essere effettuata presso il Comune di appartenenza, che dovrà tempestivamente informare l'Ente utilizzatore.
3. Le parti si impegnano a garantire tempestivamente ogni informazione di reciproco interesse relativa alla gestione del rapporto che si intende istituire con la presente convenzione.

Art. 7

Modifiche della Convenzione

1. Qualora esigenze funzionali ed operative rendano necessaria la modifica della presente convenzione, con particolare riferimento, ai tempi di lavoro e alle modalità di utilizzo, gli Enti provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi della stessa natura.

2. Ogni variazione alle condizioni della presente convenzione, dovranno essere rappresentate alla dipendente che dovrà sulle stesse, esprimere il proprio consenso;

Art. 8
Disposizioni finali

1. La presente convenzione viene redatta in esenzione da imposta di bollo (Allegato "B" al D.P.R. 642/1972 -Articolo 16 "Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempre che vengano tra loro scambiati") e sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso.
2. L'eventuale spesa di registrazione sarà a carico della parte interessata alla registrazione stessa.
3. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge e alle norme contrattuali applicabili

Letto, approvato e sottoscritto

Per il COMUNE di Buggiano
F.to digitalmente (Alessandro Fiaschi)

Per la Società della Salute della Valdinievole
F.to digitalmente (_____)